

(N. 2904)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3208)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(ZOLI)

col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**
(PELLA)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(SEGNI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1953.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.